Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 128

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 30 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale», si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1959



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 30 MAGGIO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1959. — **« I.S.A. » Industria sedili affini, in Reggio Calabria:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1959. — **Snia-Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1959. — **Lanifici riuniti Bona e Delleani - Carignano (Torino) - Società per azioni in Carignano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1959. — **Società per azioni Bonaccorsi e Lucifero, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Società per azioni - Simbi », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1959. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1959. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 314.

**Integrazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della citata legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1958, n. 845, che ha approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma;

Vista la delibera in data 27 ottobre 1958 della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dopo il primo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, è introdotto un nuovo comma del seguente tenore:

**« La Sezione potrà emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con la osservanza delle vigenti norme valutarie ».**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959*
*Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 165.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1959, n. 315.

**Ripartizione degli utili della lotteria « Agnano » svoltasi ad Agnano il 5 aprile 1959.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Gli utili della lotteria « Agnano » che si è svolta ad Agnano il 5 aprile 1959, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1) Casa dello Scugnizzo - Napoli . . . 3,62 %
2) Opera « Ragazzi di S. Filippo » - Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . . . . . . 2,71 %
3) Opera pia Ospedale « Agostino Maresca » - Torre del Greco (Napoli) . . . . . 2,71 %
4) Istituto per sordomuti Annibale Maria Di Francia - Messina . . . . . . . . . 3,62 %
5) Casa del Fanciullo - Taranto . . . 3,62 %
6) Istituto « Dott. Pietro Izzo » - Calvi Risorta (Caserta) . . . . . . . . . 0,90 %
7) Opera salesiana « Don Bosco » già Opera « Piccoli Apostoli » - Piedimonte d'Alife (Caserta) . . . . . . . . . . . . 0,90 %
8) Opera S. Michele Arcangelo - Foggia 2,71 %
9. E.N.A.L. - Roma . . . . . . 6,33 %
10) Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al V. M. - Roma . . . . 4,52 %
11) Federazione nazionale volontari della libertà - Roma . . . . . . . . . . . 3,62 %
12) Istituto di Studi Romani - Roma . . 4,52 %
13) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo - Roma . . . . . . . . 5,43 %
14) Istituto orfanotrofio maschile « S. Rocco » - Tursi (Matera) . . . . . . . . . 1,81 %
15) Museo storico della Guardia di finanza - Roma . . . . . . . . . . . . 1,90 %
16) Ospedale della B. V. della Misericordia - Verucchio (Forlì) . . . . . . . . 2,71 %

17) Casa di A. C. « F. Marchesani » per le opere sociali - Chiavari (Genova) . . . . 4,52 %
18) Istituti riuniti Airoldi-Muzi - Magianino di Lecco (Como) . . . . . . . . . 2,71 %
19) Provincia romana dell'Ordine dei chierici regolari Ministri degli infermi - Roma . 2,71 %
20) Asilo infantile « Carlo e Angelo Moiso » Scuola materna - Acqui Terme (Alessandria) . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 %
21) Asilo giardino « Principessa di Piemonte » - Chieti . . . . . . . . . . 1,81 %
22) Procura provinciale delle Missioni Francescane - Genova . . . . . . . . 3,62 %
23) Casa alpina per universitari « Giorgio Cabano » di Valtournanche (Aosta) . . . 3,62 %
24) Ospedale Casa Santa dell'Annunziata - Sulmona (L'Aquila) . . . . . . . . . 2,71 %
25) Fondazione Riccardo Zandonai - Opera Padre Damiani - Pesaro . . . . . . . 3,62 %
26) Ospedale infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Dr. Alessandro ed Aglaia de Manussi - Trieste . . . . . . . . . . 2,71 %
27) Ospedale civile S. Antonio - Ovada (Alessandria) . . . . . . . . . . 1,81 %
28) Opera S. Francesco - Centro sociale assistenza femminile e pro infanzia - Cerignola (Foggia) . . . . . . . . . . . . 2,26 %
29) Villaggio del fanciullo - Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . 2,71 %
30) Opera S. Teresa del Bambino Gesù « Nido di Rondini » - Savona . . . . . . 1,81 %
31) Seminario vescovile - Bobbio (Piacenza) 2,71 %
32) « Casa Provvidenza » Châtillon (Aosta) 2,71 %
33) Istituti riuniti di cura e ricovero - Ascoli Piceno . . . . . . . . . 1,81 %
34) Università di Sassari per le Cliniche ostetrica e pediatrica . . . . . . . . . 2,71 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 118, *foglio n* 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 316.

**Erezione in ente morale del Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania.**

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvati, con modificazioni, l'atto di costituzione e lo statuto del Consorzio per il potenziamento dell'Università di Catania in data 29 novembre 1958. Inoltre il Consorzio stesso viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 118, *foglio n.* 172. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 317.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Spicello del comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino).**

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fano in data 12 luglio 1958, integrato con dichiarazione del 17 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Spicello del comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 118, *foglio n* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 318.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Istituzioni assistenziali Zina e Tina Beretta e Maria Federici », con sede in Gardone Val Trompia (Brescia).**

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Istituzioni assistenziali Zina e Tina Beretta e Maria Federici », con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 118, *foglio n.* 170. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1959.

**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita, nella provincia di Belluno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

Zorzi dott. Marino Giorgio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Arena dott. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Beghelli ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Bonfatti Davis, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchini cav. Francesco, Berardi Franco, Sorio Giuseppe, Dal Pont Eliseo, Munaro Mario, Peruz cavaliere Lucio e Groppo Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Lozza cav. Agostino, Paradiso cav. Enrico, Dal Magro dott. Luigi e Peterle Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bona Umberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1959

*Il Ministro*: ZACCAGNINI

(3237)

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1959

**Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Ferentino.**

*Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Ferentino.*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1959, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Domenico Del Prato

All'atto dell'insediamento, avuto luogo il 14 febbraio predetto, il commissario si è trovato a dover affrontare numerosi e complessi problemi, per riportare nel miglior modo possibile alla normalità la situazione di disagio determinatasi nella civica Azienda a causa delle difficoltà in cui si era dibattuta la precedente Amministrazione

Particolare cura è stata rivolta alla situazione finanziaria dell'Ente E' stato provveduto a predisporre e deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente ed è stata iniziata la complessa pratica per la ratizzazione delle spedalità romane, il cui ammontare ascende ad oltre L 86 000.000

Si è provveduto, altresì, a perfezionare la pratica di concessione del mutuo ad integrazione del bilancio per l'esercizio 1957 ed a chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione dei due terzi del mutuo concesso.

Anche la pratica per l'autorizzazione del mutuo di integrazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1958 è stata predisposta ed inoltrata alla Commissione centrale per la finanza locale.

E' stata, inoltre, deliberata la revisione del contratto di appalto delle imposte di consumo e si è provveduto alla sistemazione del servizio delle pubbliche affissioni mediante appalto del servizio stesso

Con recente provvedimento sono state apportate necessarie varianti alla pianta organica del personale armonizzando i vari incarichi alle necessità degli uffici e provvedendo alla sistemazione del personale non di ruolo.

Attualmente è in corso la definizione di numerose vertenze giudiziarie per alcune delle quali sono state iniziate trattative per giungere ad equa transazione.

Nel campo delle opere pubbliche è stato risolto, in massima parte, coi benefici della legge 9 aprile 1953, n. 297, il problema della illuminazione delle campagne, il cui progetto prevede una spesa di L 83 000 000 e trovasi in via di compilazione il progetto per la illuminazione di altre popolose zone.

Parimenti è in progettazione la estensione di reti sussidiarie per l'approvvigionamento idrico di agglomerati rurali.

Anche per la costruzione di edifici scolastici rurali e per il completamento di quello del centro sono state avviate le relative pratiche che sono in corso di risoluzione

E' stato, infine, approvato il nuovo progetto per la costruzione della strada Roanzi-Vallone-Minerva e trovansi in corso di elaborazione progetti per altri due cantieri relativi alla costruzione di strade di particolare importanza; inoltre, mediante lavori in economia, si sta provvedendo alla costruzione e alla sistemazione di fognature in zone cittadine e periferiche.

Oltre alle pratiche già definite, si trovano, come già accennato, in via di sistemazione numerose vertenze finanziarie allo scopo di alleggerire il più possibile la pesante situazione deficitaria del Comune e importanti lavori pubblici sono allo studio sia per dare lavoro a numerosi disoccupati sia per risolvere annosi problemi di viabilità e di sistemazione di zone malsane

Tutti questi problemi verrebbero ad essere compromessi o quanto meno ritardati da un interruzione dell'attuale Amministrazione.

A questi motivi di ordine amministrativo, va aggiunta la considerazione della persistenza della particolare situazione locale che determinò, a suo tempo, lo scioglimento del Consiglio comunale, per cui ove dovesse farsi luogo alle elezioni si otterrebbero praticamente risultati uguali a quelli della precedente consultazione, con la conseguente impossibilità di dare al Comune gli ordinari organi di amministrazione.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di prorogare di 3 (tre) mesi, a decorrere dal 14 maggio corrente, la gestione commissariale in atto presso il comune di Ferentino ed a ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data unito alla presente relazione.

Frosinone, addì 13 maggio 1959

*Il prefetto*. MASCOLO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1959, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Ferentino e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il vice prefetto dott. Domenico Del Prato;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi indicati nella relazione illustrativa unita al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Considerato che il commissario straordinario anzidetto si è insediato nella carica il giorno 14 febbraio 1959, e che pertanto la proroga di cui trattasi dovrà avere decorrenza dalla data del 14 maggio 1959 di scadenza del trimestre stabilito nel decreto Presidenziale di nomina;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ferentino è prorogata di tre mesi a decorrere dal 14 maggio 1959.

All'attuale commissario straordinario dott. Domenico Del Prato sono confermati, per il suddetto periodo, i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1959.

Frosinone, addì 13 maggio 1959

*Il prefetto*: MASCOLO

(3245)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso e scambio di Note conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

Il 20 maggio 1959, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 marzo 1958, n 386, è stato effettuato a Parigi lo scambio degli *strumenti di ratifica della Convenzione consolare* tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso e scambio di Note conclusa a Roma il 12 gennaio 1955

In conformità dell'art. 44 la Convenzione è entrata in vigore lo stesso giorno.

(3214)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di « glottologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la *Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino,* è vacante la cattedra di « glottologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3248)

### Vacanza della cattedra di « diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « diritto penale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

*Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare* le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3249)

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dottoressa Irma Lombardi, nata a Ceprano (Frosinone) il 4 novembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1945 46

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3129)

### Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Ernesto Klein, nato a Perkupa (Ungheria) il 23 ottobre 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciatogli dal cessato Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1928-29

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3126)

Il dott. Maurizio Molco, nato a Milano il 13 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciatogli dall'Università di Torino a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1934 35

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3173)

### Diffida per smarrimento di diploma

Il sig Onorino Lupieri, nato a Preone (Udine) il 25 luglio 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatogli dall'Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti in data 16 luglio 1930

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3174)

### Esito di ricorso

*Con decreto del* Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 65 Pubblica istruzione, foglio n 47, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto, addì 22 novembre 1956 dall'insegnante elementare Vipiani Fulvio ed altri, avverso la mancata applicazione dell'art 3 della legge 28 agosto 1954 n 961, *nonchè l'assegnazione dei posti di ruolo speciale* transitorio da istituire presso il Provveditorato agli studi di Trieste.

(3145)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Attivazione di servizio fonotelegrafico

E' stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale e telegrafico di Olevano Lomellina (Pavia), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Mortara, mediante il circuito distinto con il n. 4529.

(3196)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di ricostruzione di Verucchio

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1959, n 3203, è stato approvato, con lo stralcio della frazione di Villa Verucchio e con gli stralci e la modifica di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Verucchio, vistato in due planimetrie in iscala 1.1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie anch'esse firmate

Per l'esecuzione delle opere previste nel piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(3187)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1959, registro n. 9 Finanze, foglio n. 166, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 19 settembre 1955 dal sig Antonio Delfini contro il decreto dell'intendente di finanza di Lucca reiettivo del reclamo esperito in opposizione agli atti esecutivi intrapresi dalla locale esattoria per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(3191)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

**Corso dei cambi del 29 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | — | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,585 | 620,60 | 620,615 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | — | 645,50 | 644 — | 644,25 | 644,40 | 646,11 | 644,60 | 646,20 | 646,12 | 645,25 |
| Fr. Sv. | — | 143,70 | 143,75 | 143,73 | 143,71 | 143,70 | 143,715 | 143,50 | 143,69 | 143,60 |
| Kr. D. | — | 90,07 | 90,09 | 90,06 | 90,05 | 90,09 | 90,075 | 90,10 | 90,10 | 90,10 |
| Kr. N. | — | 87,13 | 87,165 | 87,14 | 87,16 | 87,14 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 87,15 |
| Kr Sv. | — | 119,93 | 119,94 | 119,93 | 119,95 | 119,93 | 119,935 | 119,95 | 119,93 | 119,95 |
| Fol. | — | 164,32 | 164,34 | 164,32 | 164,33 | 164,35 | 164,32 | 164,38 | 164,35 | 164,35 |
| Fr. B. | — | 12,45 | 12,45125 | 12,45 | 12,4475 | 12,45 | 12,44875 | 12,45 | 12,45 | 12,455 |
| Fr. Fr. | — | 126,595 | 126,61 | 126,61 | 126,55 | 126,60 | 126,605 | 126,60 | 126,60 | 126,60 |
| Lst. | — | 1745 — | 1744,80 | 1744,75 | 1744,50 | 1745,50 | 1745 — | 1745,70 | 1745,60 | 1744,80 |
| Dm. occ. | — | 148,46 | 148,45 | 148,445 | 148,41 | 148,44 | 148,435 | 148,42 | 148,43 | 148,43 |
| Scell. Aust. | — | 23,975 | 23,975 | 23,97725 | 23,95 | 23,98 | 23,97725 | 23,97 | 23,97 | 23,975 |

**Media dei titoli del 29 maggio 1959**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 71,95 |
| Id 3,50 % 1902 | 71,65 |
| Id. 5 % 1935 | 102,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,325 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,80 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,10 |
| Id. 5 % 1936 | 100,125 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,10 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98 — |

| Titolo | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) | 100,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 100,525 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 100,475 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,625 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato.* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 maggio 1959**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,607 |
| 1 Dollaro canadese | 644,425 |
| 1 Franco svizzero | 143,722 |
| 1 Corona danese | 90,067 |
| 1 Corona norvegese | 87,145 |
| 1 Corona svedese | 119,932 |
| 1 Fiorino olandese | 164,32 |
| 1 Franco belga | 12,449 |
| 100 Franchi francesi | 126,607 |
| 1 Lira sterlina | 1744,875 |
| 1 Marco germanico | 148,44 |
| 1 Scellino austriaco | 23,977 |

# PREFETTURA DI TRIESTE

## Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 4 febbraio 1959 dalla signorina Martincich Antonia, nata a Pirano (Pola) il 26 agosto 1927, residente a Trieste in viale III Armata, 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Martini.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Martincich Antonia è ridotto nella forma italiana di Martini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopracitato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 maggio 1959

*Il vice prefetto:* PASINO

(3147)

# PREFETTURA DI GORIZIA

## Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pizzignach Maria in Pozzari;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Pizzignach Maria in Pozzari, nata a Monfalcone addì 4 ottobre 1897, residente a Monfalcone, via Ponziana n. 16, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pizzignach in Pizzignacco.

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome materno della figlia Pozzari Laura, di Giacomo e della predetta Pizzignach Maria, nata a Monfalcone il 25 maggio 1922.

Gorizia, addì 20 maggio 1959

*Il prefetto.* NITRI

(3202)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli integrato da un colloquio al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Palermo con l'obbligo dell'insegnamento relativo alla cattedra vacante del « disegno ornato ».**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1927, registro n. 3, foglio n. 316, che approva la pianta organica dell'Istituto statale d'arte di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da un colloquio al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte di Palermo con l'obbligo dell'insegnamento relativo alla cattedra vacante del « disegno ornato » (coefficiente 500).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n.. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione; ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

*a*) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

*d*) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954 cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al palazzo Barberini via Quattro Fontane n. 13, Roma Ufficio concorsi belle arti, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

*a*) data e luogo di nascita;

*b*) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

*a*) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

*b*) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

*c*) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai *fini della valutazione di merito.* Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti; i titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità militari competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i *militari e militarizzati* che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati e invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciata a nome dei genitori ovvero un certificato su carta da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione .

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove *o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f*), nonchè le madri, le mogli o le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

*p*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

*q*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza,

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa e costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

*t*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio,

*u*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E ) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 gennaio 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l Ente soppresso,

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorita e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100 dell'autorita militare,

*y*) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovra risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d insegnamento e la qualifica riportata,

*z*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale e dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulta che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di eta e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna

*a*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*b*) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni,

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

*e*) documento militare;

*f*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in

bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 per l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condota e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione

Art 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compreso quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita,

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico,

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli tenendo conto che i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 35 punti nella valutazione dei titoli onde poter sostenere il colloquio integrativo.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà al Ministero, in ordine di merito, non più di tre candidati che si giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e in caso di rinunzia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

Il colloquio integrativo verterà sulle materie d'insegnamento negli istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art 10

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dell'esame e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia

La terna dei candidati proposti per la nomina sarà formata secondo l'ordine dei punti e il giudizio conseguiti nella valutazione generale

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1958

p Il Ministro: SCAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1959*
*Registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 90*

(1710)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo medici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare,

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, che modifica il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542,

Visto l'art 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n 902,

Vista la legge 18 dicembre 1952, n 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina,

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 2, sono elevati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di anni 5 per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

*d*) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti dei predetti limiti di età il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre il 31 luglio 1959.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*g*) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

*h*) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettera *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi *tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.*

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero per la difesa-Marina entro il 31 luglio 1959.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

*Presidente*: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico.

*Membri*: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali.

*Segretario* (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti *documenti in carta legale*:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di

esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente articolo 2;

9) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

10) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

*L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un* ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

### Art 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risultera dai punti ottenuti

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

### Art 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

### Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

### Art 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1959

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1959
*Registro n.* 18 *Difesa-Marina, foglio n.* 280. — BONATTI

---

## Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

### ISTRUZIONI GENERALI

### Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

### Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

### Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale,
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale,
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

### Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

### Art 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso

### Art 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

### Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

### Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt 13 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

### Art 9.

*Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione* procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

### Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

### Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto

di presentarsi ai successivi esami Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato)

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sara aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da 0 a 3 punti.

Art 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

*a*) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari,

*b*) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

*c*) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF. AA. Istituti scientifici, o Enti statali o parastatali

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sara estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avra stabilito la Commissione, ma che non dovià superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro di ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiudera in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità Quindi chiusa anche la busta piu grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneita e di merito di ciascun lavoro.

Art 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perche essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

*a*) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti,

*b*) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

*a*) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

*b*) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguira le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione,

*c*) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

*d*) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

*e*) le tesi che non potranno più essere eseguite sul cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenografie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al terzo medio

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nella fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3a porzione

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avambraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi,

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo· fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova

Roma, addì 20 aprile 1959

*Il Ministro*. ANDREOTTI

---

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

*Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA*

Io sottoscritto . . . . . . . . . .
nato a . . . . (provincia di . .)
il . . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . .
. . . (provincia di . . .) via . .
n ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n 128 del 30 maggio 1959.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
. . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
. . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . .
nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data
. . . . . . . . . presso l'Università di . . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .
. . . . . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . . . . . . . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . . . . . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . ., lì . . . . . . . . . .
(data)

*Firma* . . . . . . . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . . . . . . .

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

**(3156)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per il progetto della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma, al Castro Pretorio**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio;

Considerato che, data l'importanza dell'opera e la sua particolare destinazione, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, per la progettazione dell'opera stessa,

Visto il bando di concorso nazionale, redatto d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio;

Visto il voto n 647 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 marzo 1959;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1959

*Il Ministro*: TOGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio* 1959
*Registro n.* 20, *foglio n.* 361

BANDO DI CONCORSO

Art 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, indice un concorso fra gli ingegneri ed architetti italiani per il progetto della sede della Biblioteca nazionale di Roma e della sistemazione urbanistica della zona circostante, compresa nell'ambito delle mura di Castro Pretorio

I concorrenti dovranno essere iscritti nei relativi albi professionali.

Qualora più ingegneri ed architetti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto al rispettivo Albo

I componenti di ogni gruppo dovranno, nella forma indicata nell'art 6, delegare uno di loro a rappresentarli, autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi nel nome di tutti.

Art 2

Al presente bando si allegano una planimetria della zona in scala 1 1000 e l'elenco dei fabbisogni in locali e servizi per la Biblioteca

Copia di tali elaborati potrà essere richiesta dai concorrenti all'Ufficio del Genio civile per le opere edilizie della Capitale, in via Monzambano n 10 (Roma) direttamente o a mezzo di proprio incaricato A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata gli allegati, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi

Art 3

Il progetto prevederà la sistemazione urbanistica dell'intera area di Castro Pretorio e la costruzione della nuova sede della Biblioteca su di una estensione che, a titolo indicativo, si può assumere in circa mq 20 000, da ubicarsi, preferibilmente, nel l'area attualmente libera dalle esistenti costruzioni

Nella elaborazione del progetto per l'edificio della Biblioteca si dovrà tener conto di tutte le norme che regolano la costruzione di edifici pubblici ed in particolar modo di biblioteche (conservazione, antincendi, antitermiti), nonchè quelle vigenti in materia di antichità e belle arti

Art 4

I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati

*A*) Disegni.

1) planimetria generale in scala 1 1000 di tutta l'area del comprensorio, con l'indicazione dell'utilizzazione della sua intera superficie,

2) veduta prospettiva generale della sistemazione di cui al precedente paragrafo 1),

3) planimetria dell'impianto del fabbricato in scala 1 500

4) piante del fabbricato ai vari piani, con le quote principali in scala 1 200

5) due o più sezioni con le quote principali, in scala 1 200,

6) prospetti esterni in scala 1 200, disegnati nitidamente a semplice contorno senza ombreggiature,

7) una prospettiva del fabbricato della Biblioteca con punto di vista a scelta del concorrente

(Gli elaborati di cui ai punti 2) e 7) potranno essere eseguiti con qualunque tecnica, gli altri saranno eseguiti preferibilmente in bianco e nero)

*B*) 1) Relazione sommaria, contenente l'indicazione dei criteri generali di progetto, l'illustrazione delle strutture, dei materiali da impiegarsi, ecc ;

2) Tabella con la schematizzazione dei seguenti dati:
superficie coperta,
superficie scoperta;
volumi totali e parziali dei singoli servizi;
altezze massime e minime dei vari corpi;
superfici interne,
prezzi a mc. vuoto per pieno delle varie parti dell'edificio

Non sono ammessi altri elaborati, nè modelli o plastici, ecc.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e spese dei concorrenti, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, Roma, via Nomentana n 2, che ne curerà l'accettazione presso i locali della biblioteca del Ministero - 1° piano - entro le ore 12 del 31 luglio 1959. Il termine non sarà prorogabile.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza, neppure nei casi di ritardi ferroviari o postali, o di altre cause di forza maggiore

I progetti che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso Decorsa detta scadenza, il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati

Dei progetti pervenuti in tempo debito sarà rilasciata ricevuta

Art. 6.

Gli elaborati potranno essere firmati dai concorrenti i quali, tuttavia, possono valersi del contrassegno mediante motto, ove preferissero tale modo di individuazione in luogo della firma

I concorrenti, che si valessero del contrassegno mediante motto, dovranno indicare i loro nomi, cognomi, indirizzi, su un foglio, chiuso in busta sigillata, contenente anche il certificato di iscrizione all'Albo per l'anno in corso e la eventuale delega di cui all'art 1 e ciò per ciascun nominativo.

I concorrenti che si avvalessero del contrassegno mediante firma — oltre ad apporre le firme sugli elaborati — dovranno indicare, su un foglio a parte, il loro nome, cognome e indirizzo ed unirlo al certificato di iscrizione all'Albo con l'eventuale delega di cui all'art. 1, e ciò per ciascun nominativo

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione generale

« Concorso per il progetto della costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Roma al Castro Pretorio ».

Art. 7.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici e costituita da un presidente, da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, da un rappresentante per ciascuno del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, da un esperto membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, da un rappresentante del comune di Roma nonchè da tre membri scelti ciascuno da una terna di professionisti proposti, rispettivamente, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli ingegneri, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti e dall'Istituto nazionale di urbanistica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti

Nell eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza

Art. 8.

La Commissione giudicatrice — tenendo conto, oltre che delle caratteristiche intrinseche delle soluzioni, anche dei fattori economici — formerà la graduatoria dei progetti della sede della Biblioteca, distinguendo quelli meritevoli di premio dagli altri Il progetto meritevole del primo premio sarà dichiarato vincitore del concorso

La Commissione segnalerà altresì le proposte di sistemazione urbanistica generale dell'area del Castro Pretorio che siano ritenute meritevoli di considerazione.

La Commissione disporrà della somma di L 1 500 000 e ne proporrà la ripartizione tra le soluzioni della sistemazione urbanistica degne di premio, disporrà altresì della somma di L 7 000 000 per la ripartizione tra i progetti meritevoli di premio e della somma di L 1 500 000 per la ripartizione tra i progetti non premiati, ma eventualmente riconosciuti meritevoli di menzione, a titolo di rimborso spese

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Con la corresponsione dei premi di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici acquista piena e definitiva proprietà di ciascun progetto premiato.

Art. 10.

I progetti non premiati rimarranno proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando di concorso.

Decorso tale termine, il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Art. 11.

Il Ministero può non eseguire il progetto per cui viene bandito il concorso, senza che l'autore possa richiedere ulteriori compensi o muovere eccezione alcuna.

Art. 12.

Nel caso che venga deciso di dare esecuzione al progetto dichiarato vincitore, all'autore del medesimo potrà essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva e della collaborazione artistica nella direzione dei lavori. In tale caso i rapporti con la pubblica Amministrazione verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto precisato nel seguente articolo.

Art. 13.

L'incarico di cui al precedente art. 12 verrà conferito a mezzo di apposita convenzione da stipulare con il progettista vincitore (od i progettisti vincitori) del concorso, in conformità al disciplinare-tipo per incarichi di progetti e direzione di opere pubbliche in vigore all'atto della stipulazione di detta convenzione.

In tale circostanza il premio percepito per il concorso sarà scomputato dall'ammontare del compenso complessivo da corrispondere in base alla convenzione, nella misura del 50 % considerando tale quota quale anticipazione del compenso stesso.

Art. 14

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(3170)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 febbraio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento di vari Corpi e ruoli dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1959, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 216),

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine per la presentazione delle domande, limitatamente all'ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri e del Corpo sanitario aeronautico, è prorogato al 10 giugno 1959.

Il presente decreto verrà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 aprile 1959

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959*
*Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185.* — RAPISARDA

**(3251)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a settanta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1958.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a settanta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a settanta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1958, è così costituita:

*Presidente*:
Generale di Corpo d'armata aus. Moro Federico.

*Membri*:
Generale di brigata s.p e. Runcini Amedeo;
Ispettore generale prof. dott. di Valerio Rufino.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Molisani dott. Bernardo.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1958

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1959*
*Registro n. 26 Esercito, foglio n. 87.* — CESARI

**3252)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.